

Proposta di legge “Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo) in attuazione della l.r. 22/2015”

SOMMARIO

Preambolo

- Art. 1 - Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 42/2000
- Art. 2 - Abrogazione dell'articolo 3 della l.r.42/2000
- Art. 3 - Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 42/2000
- Art. 4 - Modifiche all'articolo 6 della l.r. 42/2000
- Art. 5 - Modifiche all'articolo 7 della l.r. 42/2000
- Art. 6 - Modifiche all'articolo 8 della l.r. 42/2000
- Art. 7 - Inserimento dell'articolo 8 bis nella l.r. 42/2000
- Art.8 - Abrogazione dell'articolo 18 della l.r. 42/2000
- Art. 9 - Abrogazione dell'articolo 21 della l.r. 42/2000
- Art. 10 - Modifiche all'articolo 22 della l.r. 42/2000
- Art. 11 - Abrogazione dell'articolo 25 della l.r. 42/2000
- Art. 12 - Sostituzione dell'articolo 34 della l.r. 42/2000
- Art. 13 - Modifiche all'articolo 34 bis della l.r. 42/2000
- Art. 14 - Sostituzione dell'articolo 35 della l.r. 42/2000
- Art. 15- Sostituzione dell'articolo 36 della l.r. 42/2000
- Art. 16 - Modifiche all'articolo 38 della l.r. 42/2000
- Art. 17 - Modifiche all'articolo 39 della l.r. 42/2000
- Art. 18 - Abrogazione dell'articolo 40 della l.r. 42/2000
- Art. 19 - Modifiche all'articolo 42 della l.r. 42/2000
- Art. 20 - Abrogazione dell'articolo 46 della l.r. 42/2000
- Art. 21 – Modifiche all'articolo 51 della l.r. 42/2000
- Art. 22 - Sostituzione dell'articolo 52 della l.r. 42/2000
- Art. 23 – Sostituzione dell'articolo 53 della l.r. 42/2000
- Art. 24 - Modifiche all'articolo 58 della l.r. 42/2000
- Art. 25 - Sostituzione dell'articolo 60 della l.r. 42/2000
- Art. 26 - Sostituzione dell'articolo 61 della l.r. 42/2000
- Art. 27 - Modifiche all'articolo 63 della l.r. 42/2000
- Art. 28 - Sostituzione dell'articolo 64 della l.r. 42/2000
- Art. 29 - Abrogazione dell'articolo 65 della l.r. 42/2000
- Art. 30 - Abrogazione dell'articolo 66 della l.r. 42/2000
- Art. 31 - Modifiche all'articolo 68 della l.r. 42/2000
- Art. 32 - Sostituzione dell'articolo 70 della l.r. 42/2000
- Art. 33 - Abrogazione dell'articolo 71 della l.r. 42/2000
- Art. 34 - Modifiche all'articolo 72 della l.r. 42/2000
- Art. 35 - Abrogazione dell'articolo 73 della l.r. 42/2000
- Art. 36 - Abrogazione dell'articolo 74 della l.r. 42/2000
- Art. 37 - Abrogazione dell'articolo 75 della l.r. 42/2000
- Art. 38 - Abrogazione dell'articolo 76 della l.r. 42/2000
- Art. 39 - Abrogazione dell'articolo 77 della l.r. 42/2000
- Art. 40 - Modifiche all'articolo 78 della l.r. 42/2000

Art. 41 - Abrogazione dell'articolo 79 della l.r. 42/2000
Art. 42 - Modifiche all'articolo 80 della l.r. 42/2000
Art. 43 - Abrogazione dell'articolo 81 della l.r. 42/2000
Art. 44- Modifiche all'articolo 82 della l.r. 42/2000
Art. 45 - Sostituzione dell'articolo 84 della l.r. 42/2000
Art. 46- Modifiche all'articolo 86 della l.r. 42/2000
Art. 47 - Modifiche all'articolo 87 della l.r. 42/2000
Art. 48 - Modifiche all'articolo 88 della l.r. 42/2000
Art. 49 - Modifiche all'articolo 89 della l.r. 42/2000
Art. 50 - Modifiche all'articolo 91 della l.r. 42/2000
Art. 51 - Modifiche all'articolo 92 della l.r. 42/2000
Art. 52 - Abrogazione dell'articolo 94 della l.r. 42/2000
Art. 53 - Modifiche all'articolo 95 della l.r. 42/2000
Art. 54 - Modifiche all'articolo 96 della l.r. 42/2000
Art. 55 - Modifiche all'articolo 99 della l.r. 42/2000
Art. 56 - Modifiche all'articolo 101 della l.r. 42/2000
Art. 57 - Modifiche all'articolo 103 della l.r. 42/2000
Art. 58 - Abrogazione dell'articolo 106 della l.r. 42/2000
Art. 59 - Modifiche all'articolo 107 della l.r. 42/2000
Art. 60 - Abrogazione dell'articolo 109 della l.r. 42/2000
Art. 61 - Modifiche all'articolo 111 della l.r. 42/2000
Art. 62 - Abrogazione dell'articolo 114 della l.r. 42/2000
Art. 63 - Modifiche all'articolo 115 della l.r. 42/2000
Art. 64 - Abrogazione dell'articolo 117 della l.r. 42/2000
Art. 65 - Modifiche all'articolo 119 della l.r. 42/2000
Art. 66 - Modifiche all'articolo 121 della l.r. 42/2000
Art. 67 - Abrogazione dell'articolo 125 della l.r. 42/2000
Art. 68 - Modifiche all'articolo 126 della l.r. 42/2000
Art. 69 - Modifiche all'articolo 132 della l.r. 42/2000
Art. 70 - Sostituzione dell'articolo 133 della l.r. 42/2000
Art. 71 - Modifiche all'articolo 136 della l.r. 42/2000
Art. 72 - Abrogazione dell'articolo 138 della l.r. 42/2000
Art. 73 - Modifiche all'articolo 147 della l.r. 42/2000
Art. 74 - Modifiche all'articolo 150 della l.r. 42/2000
Art. 75 - Abrogazione dell'articolo 152 della l.r. 42/2000
Art. 76 - Inserimento del Titolo III bis nella l.r. 42/2000
Art. 77 - Inserimento dell'articolo 155 ter nella l.r. 42/2000
Art. 78 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione;

Visto gli articoli 4, comma 1, lettere l), m), n) o) e z) e 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo);

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Considerato che:

1. al fine di adeguare la ripartizione delle funzioni amministrative in materia di turismo alla sopravvenuta normativa di riordino delle funzioni delle province è modificato l'assetto delle competenze amministrative. Il nuovo assetto diverrà efficace dalla data dell'effettivo trasferimento delle funzioni provinciali secondo quanto stabilito dalla legge regionale 22/2015.

In particolare, sono attribuite:

a) alla Regione la funzione della formazione e la qualificazione professionale degli operatori del settore del turismo;

b) ai comuni capoluoghi di provincia le funzioni in materia di agenzie di viaggio e turismo, di classificazione delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari, di istituzione e tenuta dell'albo pro-loco, di raccolta ed elaborazione dei dati statistici riguardanti il turismo nonché di accoglienza, di informazione e diffusione della conoscenza sulle caratteristiche dell'offerta turistica a carattere sovracomunale;

c) alla città metropolitana le funzioni di competenza dei comuni capoluoghi.

2. al fine di garantire il raccordo tra le esigenze di promo-commercializzazione di livello locale e quelle di interesse regionale viene ridisciplinata la cabina di regia del turismo, composta da rappresentanti degli enti pubblici e delle categorie;

3. al fine di aggiornare le disposizioni in materia di avvio delle attività turistico-ricettive e dell'esercizio delle professioni alla vigente normativa viene sostituita la denuncia di inizio di attività con la segnalazione certificata di inizio attività e si prevede lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) quale unico punto di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l'impresa turistica;

4. al fine di conformarsi a quanto previsto dal d.lgs. 79/2011 viene eliminato l'obbligo di comunicazione dei prezzi delle strutture ricettive previsto a carico delle imprese.

Approva la seguente legge

Art. 1

Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 2 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo) è sostituito dal seguente:

“Art. 2

Funzioni della Regione

1. Nella materia del turismo di cui al presente testo unico sono riservate alla Regione, ferme restando le generali potestà normative, di programmazione, di indirizzo e di controllo, le funzioni e i compiti concernenti:

- a) la programmazione dello sviluppo sostenibile e competitivo del turismo e l'innovazione dell'offerta turistica regionale;
- b) l'omogeneità dei servizi e delle attività collegate all'offerta turistica regionale;
- c) le attività di promozione turistica;
- d) la diffusione della conoscenza sulle caratteristiche dell'offerta turistica del territorio regionale;
- e) la definizione degli indirizzi e delle modalità di coordinamento per l'esercizio della funzione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d);
- f) l'attuazione di specifici progetti di interesse regionale definiti ai sensi della legislazione vigente;
- g) la formazione e la qualificazione professionale.”.

Art. 2

Abrogazione dell'articolo 3 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 3 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 3

Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 4 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 4

Funzioni dei comuni e della città metropolitana

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative in materia di:

- a) esercizio delle strutture ricettive;
- b) esercizio delle attività professionali;
- c) accoglienza e informazione turistica e diffusione della conoscenza sulle caratteristiche dell'offerta turistica del territorio comunale.

2. Sono attribuite alla città metropolitana e ai comuni capoluoghi di provincia le funzioni amministrative in materia di:

- a) accoglienza, informazione turistica e diffusione della conoscenza sulle caratteristiche dell'offerta turistica a carattere sovracomunale;
- b) agenzie di viaggio e turismo;
- c) classificazione delle strutture ricettive;
- d) istituzione e tenuta dell'albo delle associazioni Pro-loco;
- e) raccolta ed elaborazione dei dati statistici riguardanti il turismo.

3. Le funzioni di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d) sono esercitate dai comuni capoluoghi di provincia ai sensi dell'articolo 4, comma 6 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”).

Art. 4

Modifiche all'articolo 6 della l.r. 42/2000

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 42/2000 le parole “delle province e dei comuni ” sono sostituite con le parole “dei comuni e della città metropolitana”.

Art. 5

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 42/2000

1. Il comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“4. I servizi di informazione e di accoglienza turistica a carattere locale sono svolti, per i territori di rispettiva competenza, dai comuni, anche in forma associata.”.

Art. 6

Modifiche all'articolo 8 della l.r. 42/2000

1. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 42/2000 la parola “anche” è soppressa.

2. Il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 42/2000 è abrogato.

2. Il comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“4. Nella fase di attuazione degli interventi definiti negli atti di programmazione della promozione turistica, il raccordo fra le esigenze di carattere locale e le attività di competenza regionale è assicurato dalla cabina di regia di cui all'articolo 8 bis.”

Art. 7

Inserimento dell'articolo 8 bis nella l.r. 42/2000

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 42/2000 è inserito il seguente:

“Art. 8 bis

Cabina di regia del turismo

1. Per garantire il necessario raccordo tra le esigenze di promo-commercializzazione di livello locale e quelle di interesse regionale è istituita la cabina di regia del turismo, alla quale partecipano rappresentanti dei comuni, della città metropolitana, delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), delle associazioni di categoria delle imprese del turismo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative. La cabina è presieduta dall'assessore regionale al turismo.

2. Con atto della Giunta regionale sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della cabina di regia.”

Art. 8

Abrogazione dell'articolo 18 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 18 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 9

Abrogazione dell'articolo 21 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 21 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 10

Modifiche all'articolo 22 della l.r. 42/2000

1. Il comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:
“ 2. I comuni capoluoghi di provincia e la città metropolitana istituiscono gli albi delle associazioni Pro-loco.”.
2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 22 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 11

Abrogazione dell'articolo 25 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 25 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 12

Sostituzione dell'articolo 34 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 34 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 34

Esercizio dell'attività

1. L'esercizio delle strutture ricettive di cui al presente capo è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), da presentare allo SUAP competente per territorio.
2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 34 bis e dal regolamento di attuazione, e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.
3. La SCIA può riguardare anche la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonché la fornitura agli ospiti di giornali e riviste, materiale per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli.
4. La SCIA può essere presentata da persone fisiche, enti, associazioni, società. Nel caso in cui il segnalante non sia persona fisica è obbligatoria la designazione di un gestore. Il titolare e il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 34 bis, commi 1 e 2.”.

Art. 13

Modifiche all'articolo 34 bis della l.r. 42/2000

1. Il comma 1 dell'articolo 34 bis della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:
“1. Il titolare, il gestore e i loro rappresentanti sono in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.”.
2. Il comma 2 dell'articolo 34 bis della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:
“2. In caso di società o di organismo collettivo i requisiti di cui al comma 1 sono posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).”.

Art. 14
Sostituzione dell'articolo 35 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 35 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 35
Classificazione

1. Il regolamento di attuazione stabilisce, in conformità a quanto previsto dall'articolo 10, comma 5 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo) convertito con legge 29 luglio 2014, n. 106, i requisiti obbligatori per il livello minimo di classificazione delle strutture ricettive.

2. In relazione alle caratteristiche delle strutture e dei servizi offerti, sono classificati:

- a) gli alberghi e le loro dipendenze, con un numero di stelle variabile da uno a cinque;
- b) i campeggi e i parchi di vacanza, con un numero di stelle variabile da uno a quattro;
- c) le residenze turistico-alberghiere, le loro dipendenze e i villaggi turistici, con un numero di stelle variabile da due a quattro.

3. La classificazione della struttura e le relative variazioni sono determinate in base ad autocertificazione dell'interessato all'atto della presentazione della SCIA di cui all'articolo 34.”

Art.15
Sostituzione dell'articolo 36 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 36 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 36
Rettifica della classificazione

1. I comuni capoluoghi di provincia e la città metropolitana in ogni momento verificano d'ufficio la sussistenza dei requisiti della struttura ricettiva corrispondenti alla classificazione attribuita e, qualora accertino che la struttura ricettiva possieda i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere, con provvedimento motivato da notificare all'interessato procedono alla rettifica della classificazione.”.

Art. 16
Modifiche all'articolo 38 della l.r. 42/2000

1. Il comma 2 bis dell'articolo 38 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 17
Modifiche all'articolo 39 della l.r. 42/2000

1. Il comma 3 dell'articolo 39 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“ 3. Nella SCIA presentata per l'esercizio delle strutture di cui al comma 1 sono indicate le categorie di soggetti abilitati all'utilizzazione delle medesime.”.

Art. 18
Abrogazione dell'articolo 40 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 40 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 19

Modifiche all'articolo 42 della l.r. 42/2000

1. Il comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“1. Chi gestisce una delle strutture ricettive disciplinate dal presente capo senza aver presentato la SCIA o in mancanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 38 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3.600,00 euro.”

2. Il punto 2 della lettera a) del comma 2 dell'articolo 42 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente: “2) articolo 30, comma 2”;

3. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 42 della l.r. 42/2000 le parole “in occasione della comunicazione annuale dei prezzi ai sensi del titolo II, capo IV” sono soppresse.

4. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 42 della l.r. 42/2000 le parole “denuncia di inizio attività” sono sostituite con la parola “SCIA”.

Art. 20

Abrogazione dell'articolo 46 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 46 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 21

Modifiche all'articolo 51 della l.r. 42/2000

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 51 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“In caso di società o di organismo collettivo i requisiti personali debbono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010).”.

Art. 22

Sostituzione dell'articolo 52 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 52 della legge regionale 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 52

Esercizio dell'attività

1. L'esercizio delle strutture ricettive di cui alla presente sezione, salvo il bivacco fisso, è soggetto SCIA da presentare al SUAP competente per territorio.

2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 34 bis, commi 1 e 2 e dal regolamento di attuazione e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, di igiene e sanità, urbanistica e edilizia.

3. La SCIA può riguardare anche la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati e ai loro ospiti.

4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 4.

5. E' consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni.”.

Art. 23

Sostituzione dell'articolo 53 della l.r. 42/2000

1.L'articolo 53 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 53

Norme particolari per case per ferie, rifugi e bivacchi

1. Le case per ferie ospitano esclusivamente le categorie di persone indicate nella SCIA.
2. Per i rifugi alpini con custodia nella SCIA è indicato il nominativo del custode che, qualora non coincida con il gestore, sottoscrive la SCIA per accettazione.
3. Chiunque intenda attivare un bivacco fisso ne dà comunicazione allo SUAP competente per territorio specificandone l'ubicazione.”.

Art. 24

Modifiche all'articolo 58 della l.r. 42/2000

1. Al comma 4 dell'articolo 58 della l.r. 42/2000 le parole “Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana” sono sostituite con le parole “Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana”.

Art. 25

Sostituzione dell'articolo 60 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 60 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 60

Esercizio dell'attività

1. L'esercizio delle attività ricettive di cui alla presente sezione è soggetto a SCIA da presentare allo SUAP competente per territorio.
2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dagli articoli 34 bis, commi 1 e 2 e 54 e dal regolamento di attuazione, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.
3. Chi gestisce una delle strutture ricettive di cui alla presente sezione comunica allo SUAP competente per territorio ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione.”.

Art. 26

Sostituzione dell'articolo 61 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 61 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 61

Affittacamere in forma non imprenditoriale

1. L'attività di affittacamere svolta in forma non imprenditoriale può essere esercitata esclusivamente nella casa dove la persona fisica ha la residenza o il domicilio.
2. L'esercizio dell'attività è soggetto a SCIA da presentare allo SUAP competente per territorio.”.

Art. 27

Modifiche all'articolo 63 della l.r. 42/2000

1. Il comma 3 dell'articolo 63 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“3. I comuni capoluoghi di provincia e la città metropolitana verificano d'ufficio la sussistenza dei requisiti della struttura ricettiva corrispondenti alla classificazione posseduta e, qualora accertino che la struttura ricettiva possiede i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere, con provvedimento motivato da notificare all'interessato procedono alla rettifica della classificazione.”.

Art. 28

Sostituzione dell'articolo 64 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 64 della legge regionale 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 64

Esercizio dell'attività

1. L'esercizio delle strutture ricettive di cui alla presente sezione è soggetto SCIA da presentare al SUAP competente per territorio.
2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dagli articoli 34 bis, commi 1 e 2 e 62 e dal regolamento di attuazione e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, commi 3 e 4.
4. E' consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni.”.

Art. 29

Modifiche all'articolo 65 della l.r. 42/2000

1. Al comma 2 dell'articolo 65 della l.r. 42/2000 le parole “di cui all'articolo 61 della L.R. 9/1995” sono soppresse.

Art. 30

Abrogazione dell'articolo 66 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 66 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 31

Modifiche all'articolo 68 della l.r. 42/2000

1. Al comma 1 dell'articolo 68 della l.r. 42/2000 le parole “provveduto alla denuncia di inizio attività” sono sostituite con le parole “presentato la SCIA”.

Art. 32

Sostituzione dell'articolo 70 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 70 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 70

Esercizio dell'attività

1. L'apertura di stabilimenti balneari è soggetta a SCIA da presentare allo SUAP competente per territorio.
2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dagli articoli 34 bis, commi 1 e 2 e 69, commi 1 e 2 e dal regolamento di attuazione, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.”.

Art. 33

Abrogazione dell'articolo 71 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 71 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 34

Modifiche all'articolo 72 della l.r. 42/2000

1. Al comma 1 dell'articolo 72 della l.r. 42/2000 le parole “provveduto alla denuncia di inizio attività” sono sostituite con le parole “presentato la SCIA”.

Art. 35

Abrogazione dell'articolo 73 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 73 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 36

Abrogazione dell'articolo 74 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 74 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 37

Abrogazione dell'articolo 75 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 75 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 38

Abrogazione dell'articolo 76 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 76 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 39

Abrogazione dell'articolo 77 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 77 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 40

Modifiche all'articolo 78 della l.r.42/2000

1. Al comma 1 dell'articolo 78 della l.r. 42/2000 le parole “, conformi all'ultima comunicazione” sono soppresse.
2. Il comma 3 dell'articolo 78 della l.r. 42/2000 è abrogato
2. Al comma 4 dell'articolo 78 della l.r. 42/2000 la parola “comunicati” è sostituita con la parola “esposti”.

Art. 41

Abrogazione dell'articolo 79 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 79 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 42
Modifiche all'articolo 80 della l.r. 42/2000

1. Il comma 1 dell'articolo 80 della l.r. 42/2000 è abrogato.
2. Il comma 2 dell'articolo 80 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:
"2. Chi non espone la tabella di cui all'articolo 78, comma 1 o la espone in modo non perfettamente visibile è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro. La sanzione è ridotta della metà nel caso della mancata esposizione o della esposizione non completamente visibile o della compilazione incompleta del cartellino di cui all'articolo 78, comma 2."
3. Il comma 3 dell'articolo 80 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:
"3. Chi viola le disposizioni di cui all'articolo 78, comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 300,00 euro a 1.800,00 euro."
4. Il comma 4 dell'articolo 80 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 43
Abrogazione dell'articolo 81 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 81 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 44
Modifiche all'articolo 82 della l.r. 42/2000

1. Il comma 2 dell'articolo 82 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:
"2. Nell'esercizio delle attività tipiche di produzione, organizzazione, vendita e intermediazione di viaggi e soggiorni, le agenzie di viaggio stipulano contratti di viaggio ai sensi degli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo), con i quali viene procurato al cliente il pacchetto turistico."

Art. 45
Sostituzione dell'articolo 84 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 84 della legge regionale 42/2000 è sostituito dal seguente:
"Art. 84
Esercizio dell'attività
1. L'apertura di un'agenzia di viaggio è soggetta a SCIA da presentare allo SUAP competente per territorio.
2. La SCIA attesta il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 83.
3. Nelle agenzie di viaggio sono esposte in modo ben visibile copia della SCIA e delle comunicazioni di cui ai commi 4 e 5.
4. Ogni variazione relativa alla denominazione dell'agenzia di viaggio, al titolare, alla persona preposta alla direzione tecnica, alla denominazione o ragione sociale della società, alla sede, è comunicata allo SUAP entro trenta giorni.
5. Ogni variazione relativa all'attività esercitata tra quelle di cui all'articolo 82, comma 1 è soggetta a SCIA.
6. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare è soggetta a comunicazione allo SUAP competente per territorio.
7. Le agenzie che svolgono attività stagionale concludono esclusivamente contratti relativi a viaggi da esse organizzati che si svolgono integralmente durante i periodi di apertura delle agenzie medesime."

Art. 46
Modifiche all'articolo 86 della l.r. 42/2000

1. Il comma 1 dell'articolo 86 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“1. Le agenzie di viaggio sono tenute a stipulare polizze assicurative di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai programmi di viaggio e soggiorno nonché a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi verso l'utente dei servizi turistici ai sensi dell'articolo 50 del d.lgs. 79/2011.”.

Art. 47
Modifiche all'articolo 87 della l.r. 42/2000

1. Il comma 2 dell'articolo 87 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“2. La chiusura temporanea dell'agenzia di viaggio per un periodo di almeno quindici giorni consecutivi è comunicata allo SUAP competente per territorio.”.

Art. 48
Modifiche all'articolo 88 della l.r. 42/2000

1. Il comma 3 dell'articolo 88 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“3. Il possesso dei requisiti professionali è richiesto al momento della presentazione della SCIA per l'apertura di una nuova agenzia o della comunicazione della variazione della persona che ha la direzione tecnica della medesima.”.

2. Il comma 7 dell'articolo 88 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“7. Qualora l'attività della persona preposta alla direzione tecnica di una agenzia di viaggio sia sospesa per un periodo superiore a sessanta giorni continuativi in un anno o venga definitivamente a cessare, il titolare è tenuto a darne immediata comunicazione allo SUAP competente per territorio entro trenta giorni, provvedendo entro il medesimo termine alla designazione di altra persona in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1.”.

Art. 49
Modifiche all'articolo 89 della l.r. 42/2000

1. Al comma 4 dell'articolo 89 della l.r. 42/2000 la parola “Provincia” è sostituita con la parola “Regione”.

2. Il comma 5 dell'articolo 89 della l.r. 42/2000 è abrogato.

3. Al comma 6 dell'articolo 89 della l.r. 42/2000 la parola “Provincia” è sostituita con la parola “Regione”.

Art. 50
Modifiche all'articolo 91 della l.r. 42/2000

1. Al comma 1 dell'articolo 91 della l.r. 42/2000 le parole “alla Provincia nel cui territorio è situata la sede dell'organismo regionale o dell'articolazione territoriale” sono sostituite con le parole “al comune capoluogo di provincia o alla città metropolitana competente per territorio”.

2. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 91 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“Il comune capoluogo di provincia e la città metropolitana accertano d'ufficio l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 90, comma 1, nonché il possesso dei requisiti professionali della persona che assume la responsabilità organizzativa delle attività, secondo le modalità stabilite all'articolo 88.”.

3. Il comma 3 dell'articolo 91 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“3. Ogni variazione relativa al contenuto della comunicazione di cui al comma 1 è comunicata al comune capoluogo di provincia o alla città metropolitana competente per territorio.”.

4. Il comma 5 dell'articolo 91 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“5. Nell'esercizio delle attività di cui al presente articolo le associazioni senza scopo di lucro stipulano contratti ai sensi degli articoli 32 e seguenti del d.lgs. 79/2011.”.

Art. 51

Modifiche all'articolo 92 della l.r. 42/2000

1. Al comma 3 dell'articolo 92 della l.r. 42/2000 le parole “alla Provincia” sono sostituite con le parole “al comune capoluogo di provincia o alla città metropolitana competente per territorio”.

2 Al comma 4 dell'articolo 92 della l.r. 42/2000 le parole “la Provincia esercita” sono sostituite con le parole “il comune capoluogo di provincia e la città metropolitana esercitano”.

Art. 52

Abrogazione dell'articolo 94 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 94 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art.53

Modifiche all'articolo 95 della l.r. 42/2000

1. Al comma 1 dell'articolo 95 della l.r. 42/2000 le parole “la Provincia dispone” sono sostituite con le parole “il comune capoluogo di provincia e la città metropolitana dispongono”.

2. Al comma 2 dell'articolo 95 della l.r. 42/2000 le parole “la Provincia dispone” sono sostituite con le parole “il comune capoluogo di provincia e la città metropolitana dispongono”.

3. Il comma 3 dell'articolo 95 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“3. Il comune capoluogo di provincia e la città metropolitana sospendono lo svolgimento delle attività di organizzazione di viaggi da parte delle associazioni di cui all'articolo 90 per un periodo massimo di sei mesi qualora, accertato il venir meno della copertura assicurativa di cui all'articolo 91, comma 2, l'associazione non provveda a ricostituirla entro il termine stabilito.”.

4. Al comma 4 dell'articolo 95 della l.r. 42/2000 le parole “la Provincia dispone” sono sostituite con le parole “il comune capoluogo di provincia e la città metropolitana dispongono”.

Art. 54

Modifiche all'articolo 96 della l.r. 42/2000

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 96 della l.r. 42/2000 è sostituita dalla seguente:

“a) chiunque esercita l'attività di agenzia di viaggio senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 84;”.

2. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 96 della l.r. 42/2000 le parole “alla provincia,” sono soppresse.

Art. 55

Modifiche all'articolo 99 della l.r. 42/2000

1. Il comma 2 dell'articolo 99 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

“2. L'esercizio della professione di guida turistica è soggetto a SCIA da presentarsi allo SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l'attività”.

2. Il comma 3 dell'articolo 99 della l.r. 42/2000 è abrogato.
3. Il comma 5 dell'articolo 99 della l.r. 42/2000 è abrogato.
4. Il comma 6 dell'articolo 99 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:
"6. La cessazione dell'attività di guida turistica è soggetta a comunicazione da presentare allo SUAP a cui è stata presentata la SCIA."

Art. 56

Modifiche all'articolo 101 della l.r. 42/2000

1. Al comma 1 dell'articolo 101 della l.r. 42/2000 la parola "provincia" è sostituita con la parola "Regione".
2. Il comma 5 dell'articolo 101 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:
"5. I corsi di cui al comma 4 hanno ad oggetto materie che interessano il territorio regionale."

Art. 57

Modifiche all'articolo 103 della l.r. 42/2000

1. Al comma 3 dell'articolo 103 della l.r. 42/2000 la parola "provincia" è sostituita con la parola "Regione".
3. Il comma 3 bis dell'articolo 103 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 58

Abrogazione dell'articolo 106 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 106 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 59

Modifiche all'articolo 107 della l.r. 42/2000

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 107 della l.r. 42/2000 è sostituita dalla seguente:
"a) chiunque esercita l'attività professionale di guida turistica senza aver presentato la SCIA;"

Art. 60

Abrogazione dell'articolo 109 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 109 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 61

Modifiche all'articolo 111 della l.r. 42/2000

1. Il comma 2 dell'articolo 111 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:
"2. L'esercizio della professione di accompagnatore turistico è soggetto a SCIA da presentarsi allo SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l'attività."
2. Il comma 4 dell'articolo 111 della l.r. 42/2000 è abrogato.
3. Il comma 6 dell'articolo 111 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:
"6. La cessazione dell'attività di accompagnatore turistico è soggetta a comunicazione da presentare allo SUAP a cui è stata presentata la SCIA."

Art. 62

Abrogazione dell'articolo 114 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 114 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 63

Modifiche all'articolo 115 della l.r. 42/2000

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 115 della l.r. 42/2000 è sostituita dalla seguente:
“a) chiunque esercita l'attività professionale di accompagnatore turistico senza aver presentato la SCIA”.

Art. 64

Abrogazione dell'articolo 117 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 117 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 65

Modifiche all'articolo 119 della l.r. 42/2000

1. Il comma 2 dell'articolo 119 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:
“2. L'esercizio della professione di guida ambientale nella specialità prescelta è soggetto a SCIA da presentarsi allo SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l'attività.”.
4. Il comma 4 dell'articolo 119 della l.r. 42/2000 è abrogato.
5. Il comma 7 dell'articolo 119 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 66

Modifiche all'articolo 121 della l.r. 42/2000

1. Al comma 1 dell'articolo 121 della l.r. 42/2000 la parola “provincia” è sostituita con la parola “Regione”.
2. Al comma 3 dell'articolo 121 della l.r. 42/2000 la parola “provincia” è sostituita con la parola “Regione”.

Art. 67

Abrogazione dell'articolo 125 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 125 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 68

Modifiche all'articolo 126 della l.r. 42/2000

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 126 della l.r.42/2000 è sostituita dalla seguente:
“a) chiunque esercita l'attività professionale di guida ambientale senza aver presentato la SCIA;”.

Art. 69

Modifiche all'articolo 132 della l.r. 42/2000

1. Al comma 1 dell'articolo 132 della l.r. 42/2000 la parola "provincia" è sostituita con la parola "Regione".

Art. 70

Modifiche all'articolo 133 della l.r. 42/2000

1. Al comma 1 dell'articolo 133 della l.r. 42/2000 le parole "sentite le Province," sono sostituite con la parola "sentiti".

Art. 71

Modifiche all'articolo 136 della l.r. 42/2000

1. Il comma 3 dell'articolo 136 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

"3. Il legale rappresentante di una associazione o società di maestri di sci che intenda istituire una scuola di sci trasmette allo SUAP in cui intende ubicare la sede della scuola la SCIA attestante il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo, nonché l'impegno a prestare opera in interventi straordinari di soccorso sulla neve."

2. Al comma 4 dell'articolo 136 della l.r. 42/2000 le parole "denuncia di inizio attività deve essere" sono sostituite con le parole "SCIA è."

Art. 72

Abrogazione dell'articolo 138 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 138 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 73

Modifiche all'articolo 147 della l.r. 42/2000

1. Al comma 1 dell'articolo 147 della l.r. 42/2000 le parole "sentite le Province," sono sostituite con la parola "sentiti".

Art. 74

Modifiche all'articolo 150 della l.r. 42/2000

1. Il comma 3 dell'articolo 150 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

"3. L'istituzione di una scuola di alpinismo e di sci-alpinismo sono soggette a SCIA da presentare allo SUAP competente per il territorio in cui s'intende ubicare la scuola."

2. Al comma 3 dell'articolo 150 della l.r. 42/2000 è aggiunto il seguente:

"3 bis. La SCIA è presentata dal legale rappresentante di un'associazione o società di guide alpine e attesta l'impegno a prestare opera in interventi straordinari di soccorso in montagna."

3. Al comma 4 dell'articolo 150 le parole "denuncia di inizio attività deve essere" sono sostituite con le parole "SCIA è."

Art. 75

Abrogazione dell'articolo 152 della l.r. 42/2000

1. L'articolo 152 della l.r. 42/2000 è abrogato.

Art. 76
Inserimento del Titolo III bis nella l.r. 42/2000

1. Dopo l'articolo 155 bis delle l.r. 42/2000 è inserito il seguente titolo:

“Titolo III bis
Vigilanza e controllo”

Art. 77
Inserimento dell'articolo 155 bis nella l.r. 42/2000

1. Dopo l'articolo 155 della l.r. 42/2000 è inserito il seguente:

“Art. 155 bis
Vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, compresa l'applicazione delle sanzioni amministrative, sono di competenza degli enti cui è attribuita la funzione di amministrazione attiva.”.

Art. 78
Entrata in vigore

1. la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2016.